



CODICE DI INTERNAL DEALING

Premessa

Il presente Codice di comportamento Internal Dealing (il “Codice”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, è adottato ai sensi degli articoli contenuti nella Parte III, Titolo VII, Capo II del Regolamento Consob n. 11971/99 (“Regolamento emittenti”) e sue successive modificazioni. Il Codice è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento ed informativi inerenti alle operazioni effettuate, anche per interposta persona, dai “*soggetti rilevanti*” e dalle persone a questi strettamente legate, su azioni Mediobanca e su strumenti finanziari ad esse collegati.

1. Definizioni

Nel presente Codice si intendono per:

- a) “strumenti finanziari collegati ad azioni” ⁽¹⁾:
- I. gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni;
 - II. gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - III. gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico ⁽²⁾;
 - IV. gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.
- b) “soggetti rilevanti” ⁽³⁾:
- I. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

⁽¹⁾ Tra gli strumenti finanziari collegati ad azioni rientrano anche le seguenti fattispecie, attualmente non applicabili a Mediobanca:

- le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da I. a IV. ad esse collegate;
- le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da I. a IV. ad esse collegate.

⁽²⁾ – i contratti “*future*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché sui indici azionari (*equity swaps*), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti.

⁽³⁾ Tra i soggetti rilevanti rientrano anche le seguenti fattispecie, attualmente non applicabili a Mediobanca:

- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da Mediobanca, quando il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale di Mediobanca, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- chiunque altro detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale di Mediobanca nonché ogni altro soggetto che controlla Mediobanca.

- II. i membri della Direzione Generale eventualmente non facenti parte del Consiglio di Amministrazione;
- III. il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- IV. i Responsabili delle Funzioni di Controllo (Compliance, Internal Auditing e Risk Management) e gli altri Dirigenti individuati dall'Amministrazione Delegata e comunicati al Consiglio di Amministrazione;

c) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

- I. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- II. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un *soggetto rilevante* o una delle persone indicate alla lettera c) I. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- III. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un *soggetto rilevante* o da una delle persone indicate al punto c) I.;
- IV. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I.;
- V. i *trust* costituiti a beneficio di un *soggetto rilevante* o di una delle persone indicate al punto c) I.

2. Fattispecie oggetto dell'obbligo di comunicazione da parte dei *soggetti rilevanti*

Ciascun *soggetto rilevante* comunica alla Struttura Affari Societari di Mediobanca, nei termini e con le modalità precisate al successivo paragrafo 3., le operazioni effettuate, anche per interposta persona su azioni emesse da Mediobanca o su strumenti finanziari collegati ad azioni emesse da Mediobanca.

Ai fini di quanto sopra si considerano:

- le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni;
- le operazioni compiute da ciascun *soggetto rilevante* e dalle persone a questo strettamente legate;

non si tiene conto:

- delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 5.000 nel corso dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti). L'importo di Euro 5.000 è calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti;
- delle operazioni di prestito titoli, pegno e usufrutto;
- delle operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- dell'assegnazione e dell'esercizio di stock option e/o di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni Mediobanca.

3. Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti rilevanti

I *soggetti rilevanti* comunicano alla Struttura Affari Societari di Mediobanca, entro il terzo giorno di mercato aperto dall'effettuazione dell'operazione e indipendentemente dall'ammontare, le operazioni di cui al paragrafo 2 ⁽⁴⁾.

La Struttura Affari Societari di Mediobanca provvede, entro il giorno di mercato aperto successivo al ricevimento delle informazioni di cui sopra, all'invio – con le modalità previste - della relativa comunicazione all'autorità competente (CONSOB) ed al pubblico.

Le informazioni sono fornite per iscritto da parte di ciascun *soggetto rilevante* secondo il tracciato allegato da inviare alla Struttura Affari Societari di Mediobanca al seguente indirizzo di posta elettronica: *internal.dealing@mediobanca.it*.

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, sempre negli stessi termini temporali – con preavviso telefonico al numero 02 8829543 – via fax al n. 02 8829550, oppure consegnati *brevi manu*.

4. Limitazione all'effettuazione di operazioni

Ai *soggetti rilevanti* è fatto divieto di compiere, anche per interposta persona, operazioni sugli strumenti finanziari individuati al paragrafo 2. nei seguenti periodi:

- a) nei 30 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale di Mediobanca;
- b) nei 15 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dei risultati trimestrali di Mediobanca.

Per quanto concerne l'esercizio e la negoziazione di azioni rivenienti dall'esercizio di stock options valgono inoltre le limitazioni di cui ai Regolamenti dei Piani di stock options pro tempore vigenti.

E' fatta comunque salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni sia soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione alla Struttura Affari Societari di Mediobanca e ai *soggetti rilevanti*.

5. Sanzioni

Per le sanzioni amministrative previste nel caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi si rinvia all'art. 193, comma 1, del Testo Unico della Finanza ⁽⁵⁾.

In aggiunta al disposto del comma 1 di detto articolo, e fatta salva la possibilità per Mediobanca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Codice, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti, l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti commisurandoli alla gravità della violazione.

⁽⁴⁾ Il termine per la comunicazione delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso non derivino da un'istruzione del cliente, decorre dal giorno in cui sia pervenuta al cliente la comunicazione da parte dell'intermediario dell'operazione.

⁽⁵⁾ La sanzione pecuniaria applicabile va da cinquemila (5.000) a cinquecentomila (500.000) euro.

6. Comunicazione ai soggetti rilevanti ed alle persone a loro strettamente legate

La Struttura Affari Societari comunica ai soggetti rilevanti il loro inserimento nella lista dei soggetti rilevanti. E' compito di tali soggetti rilevanti rendere nota alle persone a loro strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Codice.

7. Aggiornamento del Codice e della lista dei soggetti rilevanti

L'Ufficio Organizzazione e la Struttura Affari Societari sono tenuti all'aggiornamento del presente Codice.

La Struttura Affari Societari provvede periodicamente alla verifica ed all'aggiornamento della lista dei soggetti rilevanti, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni al Codice e alla lista dei soggetti rilevanti.

8. Accettazione del Codice

L'accettazione del presente Codice da parte di ciascun *soggetto rilevante* viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in allegato. La Struttura Affari Societari di Mediobanca conserva le dichiarazioni scritte con le quali i *soggetti rilevanti* danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice stesso.

9. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 1° dicembre 2010.